

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3429

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MERLI

*Presentata alla Presidenza il 28 maggio 1971*

**Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50,  
concernente la navigazione da diporto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge giova a porre rimedio urgente ad una omissione della legge 11 febbraio 1971, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 18 marzo 1971 ed entrata in vigore il 3 aprile successivo.

Si tratta del problema connesso alla abilitazione a condurre le imbarcazioni da diporto nei limiti prescritti dalla nuova legge, e cioè fino a 50 tonnellate, che a termini di legge dovrebbe essere sottoposta a rinnovo mediante esame integrativo per coloro che siano muniti dell'antica abilitazione a condurre motoscafi di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813.

In sede di redazione del testo definitivo dell'articolo 50, secondo comma, il richiamo contenuto nel testo ministeriale originario (che si riferiva alle imbarcazioni da diporto fino a 50 tonnellate) è stato infatti trascritto come abilitante senza bisogno di esame integrativo alla condotta di imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda oltre 20 miglia dalla costa, laddove il richiamo stesso intendeva operare una pura e semplice trasposizione del limite massimo di stazza delle imbarcazioni da di-

porto nei termini indicati dalla nuova legge all'articolo 1 e cioè fino a 50 tonnellate.

Di ciò è la prova nel fatto che l'articolo 52 della legge stabilisce il termine generale di tre anni per la validità delle antiche abilitazioni che non avrebbe alcuna ragion d'essere qualora il significato del comma secondo dell'articolo 50 fosse limitativo anziché ricettizio del principio estensivo sancito nell'articolo 1.

Poiché è imminente la stagione estiva e non è possibile, quanto meno in sede regolamentare, emanare tempestivamente le norme per consentire ai possessori di antiche abilitazioni di sostenere gli eventuali esami integrativi, ne verrebbe di conseguenza che le imbarcazioni battenti bandiera italiana fra le 25 e le 50 tonnellate rimarrebbero soggette alle norme del vigente Codice della navigazione le quali prevedono l'imbarco obbligatorio di personale marittimo altamente specializzato, notoriamente non reperibile sul mercato per ingaggi stagionali.

Ancora più grave conseguenza sarebbe quella di frustrare uno degli scopi della legge che è intesa ad agevolare il ritorno sotto ban-

diera nazionale del naviglio da diporto che, per ovviare alla predetta difficoltà, era spesso costretto a battere bandiera straniera.

Per questi motivi si raccomanda l'approvazione dei due articoli della presente proposta di legge che dal punto di vista tecnico non dà luogo a difficoltà alcuna, poiché i pro-

blemi della condotta di imbarcazioni da diporto fra le 25 e le 50 tonnellate sono identici a quelli relativi alle imbarcazioni inferiori alle 25 tonnellate, trattandosi di natanti il cui ingombro medio non supera i 17 metri di lunghezza per 4 di larghezza.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 50 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Gli abilitati alla condotta di imbarcazioni da diporto e dei relativi motori a norma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, possono condurre imbarcazioni da diporto fino a 50 tonnellate di stazza lorda in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, fermi restando i requisiti personali previsti nella presente legge, purché abbiano presentato domanda alle Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di sostenere gli esami previsti nell'articolo 20 della presente legge entro i sei mesi successivi alla pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta ufficiale* ».

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.